COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TIZIANA MAIOLO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Scalia: Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (102);

Lia: Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (150);

Mussolini: Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume commessi da pubblico ufficiale (644);

Bassi Lagostena ed altri: Norme per la tutela della libertà sessuale (990);

Mazzuca e Pozza Tasca: Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale (1076);

Gritta Grainer ed altri: Delitti contro la libertà sessuale (1572);

Napoli ed altri: Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (1938);

Mussolini e Vincenzo Basile: Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (1982);

Commisso ed altri: Istituzione del Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (2048);

Moioli Viganò ed altri: Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale (2119);

Aliprandi: Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale (2322);

Napoli ed altri: Nuove norme contro la violenza sessuale (2571);

Amici ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2576) 365

Maiolo Tiziana, *Presidente* 365, 367, 369 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378

PAG.

Anedda Gian Franco (gruppo alleanza nazionale) 366, 369, 371, 373, 374, 375

Bassi Lagostena Augusta (gruppo FLD) 375

Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo) 369, 370, 374, 375, 376, 377

Fragalà Vincenzo (gruppo alleanza nazionale) 371

Mussolini Alessandra (gruppo alleanza nazionale), *Relatore* 366, 367, 369, 371, 372, 373, 374, 377

Paggini Roberto (gruppo i democratici) 367

Porcari Luigi (gruppo progressisti-federativo) 368, 376, 377

Ricciardi Edilberto, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 370, 371, 373

PAG.

Saraceni Luigi (gruppo progressisti-federativo) 367, 371, 372, 374, 375

Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo) 370, 371

Scoca Maretta (gruppo CCD) 369

Stajano Ernesto (gruppo misto) 369, 372, 377

Toia Patrizia (gruppo PPI) 367, 370, 373, 375, 376

Sulla pubblicità dei lavori:

Maiolo Tiziana, *Presidente* 365

ALLEGATO:

Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 3 e 4 della proposta di legge n. 2576 381

La seduta comincia alle 15,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. È stato richiesto, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge Scalia: Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (102); Lia: Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (150); Mussolini: Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume commessi da pubblico ufficiale (644); Bassi Lagostena ed altri: Norme per la tutela della libertà sessuale (990); Mazzuca e Pozza Tasca: Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale (1076); Gritta Grainer ed altri: Delitti contro la libertà sessuale (1572); Napoli ed altri: Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (1938); Mussolini e Vincenzo Basile: Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (1982); Commisso ed altri: Istituzione del Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (2048); Moioli Viganò ed altri: Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale (2119); Aliprandi: Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale (2322); Napoli ed altri: Nuove norme contro la violenza sessuale (2571); Amici ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Scalia: « Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Lia: « Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Mussolini: « Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume commessi da pubblico ufficiale »; Bassi Lagostena ed altri: « Norme per la tutela della libertà sessuale »; Mazzuca e Pozza Tasca: « Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale »; Gritta Grainer ed altri: « Delitti contro la libertà sessuale »; Napoli ed altri: « Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Mussolini e Vincenzo Basile: « Norme in mate-

ria di delitti contro la libertà sessuale »; Commisso ed altri: « Istituzione del Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Moioli Viganò ed altri: « Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale »; Aliprandi: « Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale »; Napoli ed altri: « Nuove norme contro la violenza sessuale »; Amici ed altri: « Norme contro la violenza sessuale ».

Ricordo che la Commissione, nella seduta del 1° agosto 1995, ha approvato gli articoli 1 e 2 della proposta di legge n. 2576.

Faccio presente che nella seduta del 12 settembre scorso la Commissione ha istituito un Comitato ristretto per l'esame istruttorio degli emendamenti agli articoli da 3 a 14, che ha concluso i suoi lavori ieri. Il relatore ha predisposto alcuni nuovi emendamenti che tengono conto dell'esito dei lavori del Comitato ristretto.

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 3, già iniziata nella seduta del 1° agosto 1995, e del complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Vorrei illustrare innanzitutto il mio emendamento 3.20, interamente sostitutivo dell'articolo 3 della proposta di legge, il quale recepisce le istanze che sono state manifestate nell'ambito del Comitato ristretto. Abbiamo discusso a lungo su questa norma e le novità emerse consistono innanzitutto nel riferimento all'induzione (è infatti punito chiunque costringa o induca taluno a compiere o subire atti sessuali) e nel riferimento ai casi di « minore gravità » invece che a quelli di « lieve entità » (termine rivelatosi troppo generico), come recitava il testo originario, per la diminuzione della pena sino alla metà. La pena prevista resta quella originaria, cioè da cinque a dieci anni di reclusione.

Ciò detto, ritiro il mio emendamento 3.15 ed invito i presentatori degli altri emendamenti e dell'articolo aggiuntivo a fare altrettanto; altrimenti il parere è contrario.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor presidente, concordo con il testo elaborato dal Comitato ristretto per quanto riguarda il riferimento ai casi di « minore gravità » – il mio emendamento 3.16 parlava di casi di « lieve entità » – ed all'abolizione, sempre rispetto a tale emendamento, dell'inciso che si riferisce agli atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale.

Vorrei precisare che l'attenuante prevista nell'ultimo capoverso del mio emendamento 3.16 può essere riformulata eliminando le parole « per gli atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale » e sostituendo le parole « di lieve entità » con le parole « di minore gravità ».

Occorre premettere che questo e quasi tutti gli altri emendamenti hanno una squisita valenza tecnica: non è in discussione – anzi intendo ribadirlo – l'accordo sulle finalità e sulla sostanza della proposta di legge. Tuttavia penso che il mio emendamento dovrebbe essere posto in votazione, anche se riformulato nel senso che ho detto, perché rende più chiare le norme contenute in altri articoli le quali – utilizzando determinate dizioni – potrebbero dar luogo ad equivoci.

Inoltre, secondo l'emendamento elaborato dal Comitato ristretto, l'attenuante che è stata prevista nei casi di minore gravità (« la pena è diminuita fino alla metà ») si applica ai fatti di cui al primo comma dell'articolo, 609-*bis* del codice penale come emendato dal Comitato ristretto ma non si applicherebbe, attuando in tal modo una incomprensibile disparità, a colui che induce taluno a compiere atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica o fisica al momento del fatto. L'attenuante viene cioè applicata a chi commette (per dirla in parole più semplici) lo stupro, mentre non verrebbe applicata a chi induce un soggetto a subire o compiere un atto sessuale abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica

della persona offesa. Questa è una disparità di trattamento che a mio parere non ha ragion d'essere.

Dal mio emendamento riformulato nel senso che ho detto risulterebbe più chiaro che l'attenuante voluta dal Comitato ristretto si applica a tutte le ipotesi che sono qui indicate, che fissano la pena per i casi di violenza o minaccia e per quelli di violenza presunta a carico di coloro i quali inducono a compiere o subire atti sessuali. Il contenuto dei numeri 1) e 2) del mio emendamento è trasfuso nell'emendamento del Comitato ristretto, mentre il numero 3) del mio emendamento disciplina una fattispecie non prevista nel testo del Comitato ristretto ma presa in considerazione dal codice attuale, cioè quella in cui il soggetto abbia agito « traendo in inganno la vittima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

Trattandosi dunque di un emendamento tecnico che, con le parti riformulate, riprende le indicazioni del Comitato ristretto, insisto per la sua votazione.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Vorrei preliminarmente sapere se è consentito presentare subemendamenti in questa fase della discussione.

PRESIDENTE. Il presentatore di un emendamento lo può modificare attraverso la presentazione di subemendamenti o riformulare.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Esprimo comunque parere contrario all'emendamento Anedda 3.16, così come riformulato.

PRESIDENTE. Poiché nel testo elaborato dal Comitato ristretto manca qualsiasi riferimento al punto 3) dell'emendamento Anedda 3.16, cioè all'ipotesi di inganno, si potrebbe forse sanare tale mancanza.

PATRIZIA TOIA. Cercando di ricostruire la lunga discussione svoltasi in questi giorni in sede di Comitato ristretto, mi pare di ricordare che la fattispecie dell'inganno potrebbe ritenersi già ricompresa nella formulazione dell'emendamento 3.20 del relatore, là dove fa riferimento al concetto di induzione a compiere o subire atti sessuali.

PRESIDENTE. Nell'induzione potrebbe però non essere ricompresa l'ipotesi della sostituzione di persona come fattore di inganno a fini di violenza sessuale.

ROBERTO PAGGINI. Ritiro i miei emendamenti 3.19, 3.18 e 3.17.

Il mio emendamento 3.19 tendeva a sopprimere l'attenuante di cui all'ultimo periodo del primo capoverso dell'articolo 609-*bis* del codice penale. Continuo a ritenere che sarebbe stato meglio abolire tale attenuante; ho già spiegato in sede di Comitato ristretto che in tal modo rischiamo, indipendentemente dalla nostra volontà, di reintrodurre per lo meno la possibilità di una autonomia degli atti di libidine violenti rispetto alla violenza carnale. Quindi, prospettavamo l'ipotesi di diminuire la pena minima ed anche di prendere in considerazione l'eventualità di non poter accedere al patteggiamento.

Tenendo fermo che sarebbe stata questa la migliore soluzione, non dimentico tuttavia di essere firmatario del progetto iniziale che, tutto sommato, salvo piccole modifiche all'articolo 3, viene ad essere reintrodotto. Non intendiamo pertanto tenere un atteggiamento ostruzionistico e riteniamo che questo provvedimento – sul quale la nostra valutazione complessiva rimane positiva – debba costituire anche un segnale di carattere politico. Solo in questo spirito – lo ribadisco – ritiro i miei emendamenti.

LUIGI SARACENI. Il testo del Comitato ristretto introduce novità positive rispetto al testo base, ma ritengo che il concetto di induzione a compiere o subire atti sessuali potrebbe essere eliminato nell'ambito del primo capoverso dell'emendamento 3.20 del relatore.

Mi meraviglia, peraltro, che l'onorevole Anedda, dopo avere in maniera assai prolissa, certo in funzione ostruzionistica, sostenuto argomenti validi per l'eliminazione

del termine « induce », ora sia disposto a reintrodurlo, sia pure razionalizzato e riferito a fattispecie meglio definite.

Se fosse approvato l'emendamento 3.20 del relatore, sopravviverebbe quel riferimento all'induzione, nonostante gli argomenti contrari così ben svolti nelle scorse sedute dal collega Anedda. Vorrei allora sapere se esiste la possibilità di proporre la soppressione delle parole « o induce » dell'emendamento 3.20 del relatore.

Sempre con riferimento all'emendamento 3.20 del relatore, mi sembra che abbia ancora una volta ragione il collega Anedda quando sostiene che l'attenuante prevista – per come è formulata – non potrebbe essere applicata al caso cui egli faceva riferimento. Non c'è alcuna giustificazione al fatto che l'attenuante sia riconosciuta per l'ipotesi di reato contemplata nel comma 1 del nuovo articolo 609-*bis* e non a quella prevista dal comma 2. Il problema sarebbe facilmente risolvibile dal punto di vista tecnico, trasformando l'ultimo periodo del comma 1 in comma autonomo e ponendolo in coda all'articolo.

Proporrei quindi di sopprimere le parole « o induce » del comma 1 e di spostare in coda all'articolo il secondo periodo dello stesso comma 1. Anche per quanto riguarda la misura della riduzione della pena, sarebbe opportuno discutere e lo faremo quando ci occuperemo dei relativi emendamenti.

LUIGI PORCARI. Anche a nome del collega Pace, ritiro il mio emendamento 3.10. Esso era motivato dal fatto che l'espressione « atti sessuali » fosse estremamente vaga, mentre la Cassazione aveva già circoscritto il perimetro ermeneutico degli atti di libidine, sia pure violenti. Noi sostenevamo la necessità di sostituire le parole « atti sessuali » con le parole « atti di libidine sessuale ». Ad ogni modo, ripeto, ritiro il mio emendamento 3.10.

Sempre allo scopo di contribuire alla finalità di varare quanto prima la proposta di legge in esame, ritiro il mio emendamento 3.1, che faceva riferimento ad una pena edittale inferiore e riduceva l'entità della circostanza attenuante.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Vorrei dire al relatore che anche a mio avviso la formulazione attuale del suo emendamento 3.20 non chiarisce che l'attenuante si applica anche ai casi di violenza presunta.

Il problema potrebbe essere risolto o – come suggeriva il collega Saraceni – ponendo il secondo periodo del comma 1 in coda all'articolo oppure sostituendo le parole « alla stessa pena » all'inizio del comma 2 con le parole « alle stesse pene ». In tal modo, si comprenderebbe che la pena diminuita dalla circostanza attenuante speciale viene applicata anche al caso di violenza presunta.

Vi sono poi alcuni emendamenti, che recano anche la mia firma, che sono frutto di un accordo intervenuto e che diminuiscono la pena edittale nel minimo da cinque a tre anni, mantenendone il massimo a dieci anni. Vorrei formulare una proposta al relatore. La ragione di questa riduzione di pena risiede in una valutazione della corrispondenza tra la gravità del fatto – derivante dall'unificazione delle fattispecie della violenza carnale e degli atti di libidine – e l'esigenza di prevedere una pena edittale minima tale da non consentire il patteggiamento o comunque l'applicazione di una sanzione troppo lieve nell'ipotesi di violenza carnale. Occorre quindi non produrre un risultato iniquo: anche nel caso di atto di libidine molto lieve – il bacio sul collo in tram, per esempio – si dovrebbe partire da una pena minima di due anni e mezzo di reclusione. Mi sembra che non vi sia la possibilità (non ho partecipato alla riunione di ieri del Comitato ristretto, ma l'esito mi pare questo) di diminuire ulteriormente il minimo edittale; pertanto proporrei al relatore di modificare la misura dell'attenuante, ampliandola dalla metà della pena ai due terzi di essa.

Ciò consentirebbe di modulare la pena applicabile a fatti meno gravi disponendo di maggiore flessibilità; d'altra parte, questa previsione costituirebbe un'assicurazione contro l'impunità di fatti che, seppure meno gravi, meritano di essere presi in considerazione.

Vorrei poi rivolgermi al collega Anedda per rispetto di una consuetudine di cortesia tra i gruppi e di rapporti tra di noi, anche in presenza di un parere negativo espresso dal relatore sul suo emendamento 3.16. Il problema della violenza presunta sui minori non era esente da perplessità: ciascuno di noi si era riservato libertà di emendamento al riguardo. Non disciplinare queste ipotesi nell'articolo 3 consentirebbe a ciascuno di formulare successivamente proposte specifiche, sulle quali si deciderà con il voto.

Concordo infine con quanto si diceva a proposito dell'ipotesi di inganno della persona offesa, che è diversa rispetto a quella dell'induzione a subire o a compiere atti sessuali: lo dico anche per la chiarezza dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mussolini a riflettere sull'opportunità di procedere ad una breve sospensione dei lavori, visto che i problemi relativi all'articolo 3 sono rilevanti. Si tratta dell'iniquità della riduzione della pena nel caso di applicazione dell'attenuante (l'onorevole Finocchiaro Fidelbo propone di portarla a due terzi della pena stessa) e della previsione dell'ipotesi di inganno.

GIAN FRANCO ANEDDA. Ferma restando la possibilità per la Commissione di decidere in un senso o nell'altro, esprimo il mio consenso alla proposta dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo.

PRESIDENTE. Permettetemi di esprimere – ovviamente a titolo personale – il mio consenso sulla proposta dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo.

MARETTA SCOCA. Ritengo che la formulazione attuale della circostanza attenuante – si parla di « minore gravità » invece che di « lieve entità » – non sia sufficientemente chiara e tale da dar vita ad una fattispecie precisa alla quale potrà riferirsi chi dovrà applicare la norma. Credo che questa formulazione dovrebbe essere più precisa, prevedendo « paletti » sia nel minimo sia nel massimo. Purtroppo non ho avuto modo di formulare emendamenti specifici ma invito comunque i colleghi a trovare una soluzione che sia di maggiore garanzia per tutti.

ERNESTO STAJANO. Devo anzitutto dire che l'inizio del dibattito odierno è estremamente confortante. Mi pare che alcune indicazioni che ormai da più di un mese stiamo evidenziando siano in via di accoglimento: mi domando se non era possibile evitare tante durezze e difficoltà che probabilmente si riveleranno inutili. Si tratta della soluzione che già un mese fa avevamo raggiunto e che poi, a seguito di alcune marce indietro, è stata trascinata in un limbo di indecisione. La soluzione a cui probabilmente arriveremo è – ripeto – la stessa prospettata un mese fa, quando non si ritenne di poterla accettare. Non amo le polemiche, ma questa notazione è necessaria anche per consentire un migliore lavoro nel futuro.

L'impostazione dei colleghi Anedda e Finocchiaro Fidelbo mi trova del tutto consenziente. Riusciamo finalmente, infatti, ad avere comprensione del fatto, secondo me abbastanza ovvio, che, se si procede all'unificazione delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenta, si deve altresì attribuire al giudice un ampio ambito di discrezionalità nella determinazione della pena da erogare, con riferimento ai fatti di minore gravità. Si tratta di un elemento di intuitiva evidenza, per cui credo che, se il relatore, senza attendere altri chiarimenti da parte di coloro che debbono ancora intervenire o ulteriori obiezioni, sempre possibili, si dichiarerà d'accordo con questa ipotesi, potremo passare rapidamente all'approvazione dell'articolo 3, credo con soddisfazione comune.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un ulteriore emendamento che tenga conto delle valutazioni finora prospettate nel dibattito.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Credo che utilizzare il termine « inganno » subito dopo le parole « violenza », « minac-

cia » o « abuso di autorità » crei un problema interpretativo.

Mi spiego. Nel nostro codice l'ipotesi dell'inganno in tema di violenza sessuale ha molteplici utilizzazioni, perché una cosa è la violenza perpetrata tramite inganno con la sostituzione di persona, laddove la sostituzione è essa stessa eliminatrice del consenso (prestato invece qualora la sostituzione non sia avvenuta), altro è adoperare il termine « inganno » in modo non specifico e generico.

Il nostro codice prevede, ad esempio, l'ipotesi di seduzione mediante inganno basata sulla promessa di matrimonio e via dicendo. Per tenere, così come sono certa sia volontà del relatore, l'ipotesi dell'inganno limitata alla sostituzione di persona, ritengo sia necessario che questo venga precisato; diversamente si darebbe luogo alla prospettazione di ipotesi varie di inganno.

PRESIDENTE. Forse potremo prendere come traccia – è una proposta che faccio al relatore – il testo dell'emendamento Anedda 3.16, che mi sembra tecnicamente più ordinato, essendo articolato in punti.

FELICE SCERMINO. La pericolosità del termine « induce » ha fatto scattare la molla della proposta di sopprimerlo perché l'induzione è un processo che ovviamente può avvalersi di strumenti molto meno incisivi di quelli della violenza e della minaccia, che concretamente si vogliono colpire nella specie, a meno che non si tratti di particolari tipi di induzione che debbono essere specificatamente determinati.

Siccome il secondo comma dell'emendamento 3.20 del relatore prevede l'induzione – e questo va bene – abusando delle condizioni di inferiorità (perché non può essere che il meccanismo dell'induzione a diventare espressione e veicolo dell'abuso), si potrebbe specificare che l'induzione con inganno si riferisce a chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali « traendo in inganno la vittima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

PATRIZIA TOIA. Sono d'accordo con questa proposta, che avrei voluto avanzare io stessa.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare all'attenzione dei colleghi che il concetto di induzione, come previsto nell'emendamento 3.20 del relatore, può risultare troppo generico.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con riferimento alla proposta dell'onorevole Scermino, esprimo qualche dubbio sulla chiarezza che si tratti di due fattispecie del tutto diverse per quanto attiene alla parte lesa. Se leggiamo tutto il periodo in oggetto, ho la sensazione che si possa ritenere che la parte qualificante le caratteristiche della parte lesa sia quella in cui si parla di « persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica ».

In questo senso suggerisco di riformulare il secondo capoverso dell'emendamento 3.20 del relatore, prevedendo sia il caso di chi abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto sia, distintamente, il caso in cui si trae in inganno la vittima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

FELICE SCERMINO. È sufficiente aggiungere un « ovvero ».

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È proprio questa parola che mi fa sorgere dei dubbi.

FELICE SCERMINO. Si potrebbero posporre le parole, inserendo prima il riferimento all'inganno e poi quello all'abuso.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nella sua ipotesi, onorevole Scermino, il trarre in inganno riguarda solo persone in condizioni di inferiorità fisica ?

FELICE SCERMINO. No, signor presidente.

VINCENZO FRAGALA'. Credo siamo arrivati ad una fase conclusiva del nostro lavoro. Tutti gli interventi precedenti hanno infatti concordato sui concetti di cui nutrire la fattispecie per quanto riguarda l'elemento sia oggettivo sia soggettivo del reato. Siamo d'accordo sulla misura della pena anche per quanto riguarda i fatti di minore gravità. A questo punto credo che dobbiamo soltanto fornire all'interprete una chiave di lettura, la più chiara ed inequivoca possibile del testo della legge con riferimento al reato di violenza sessuale. A tal fine, l'emendamento Anedda 3.16, con soppressione del terzo capoverso dello stesso e la riformulazione dell'attenuante come suggerito dallo stesso collega Anedda, potrebbe essere più lineare dell'emendamento 3.20 del relatore.

LUIGI SARACENI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'esigenza di ricomprendere nella fattispecie dell'inganno anche il caso della vittima che non subisce una violenza, ma quello che possiamo definire un atto di sorpresa a cui non può reagire. Penso, ad esempio, a recenti episodi tratti dalla cronaca che hanno visto coinvolti medici e pazienti.

PRESIDENTE. Ritengo a questo punto opportuna una breve sospensione della seduta per consentire al relatore di procedere alla formulazione di un nuovo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, che tenga conto dei suggerimenti emersi nella discussione fin qui svolta. Non essendovi obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa alle 16,45.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 3.21, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 3.20 e, come ha annunciato il presidente, presento il nuovo emendamento 3.21, interamente sostitutivo dell'articolo 3, che recepisce il contenuto di molti degli altri emendamenti presentati, nonché i rilievi formulati nel dibattito finora svolto.

GIAN FRANCO ANEDDA. Nel preannunciare il ritiro del mio emendamento 3.16, dichiaro di condividere il contenuto dell'emendamento 3.21 del relatore. Auspico tuttavia che nel nuovo emendamento sia introdotta un'ulteriore precisazione, nel senso di prevedere, al primo capoverso, oltre al caso di chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con abuso di autorità, anche il caso di poteri di cui sia titolare il colpevole.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Ritengo preferibile mantenere invariato il testo dell'emendamento 3.21 che – lo ripeto – recepisce ampiamente le diverse indicazioni dei colleghi.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti Anedda 3.16, 3.15 e 3.20 del relatore, Stajano 3.6, Fragalà 3.13, Porcari 3.10, Finocchiaro Fidelbo 3.8, Paggini 3.19, Saraceni 3.11, Porcari 3.1, Finocchiaro Fidelbo 3.4, Paggini 3.18 e 3.17, Stajano 3.9, Simeone 3.12, nonché l'articolo aggiuntivo Bonito 3.01.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 3.21 del relatore, pur rimettendosi alla Commissione sull'ultimo capoverso di tale emendamento, poiché la diminuzione fino a due terzi della pena nei casi di minore gravità potrebbe essere eccessiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.21 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.21, interamente sostitutivo dell'articolo 3, risultano pre-

clusi gli emendamenti Parenti 3.5, Pistone 3.3, Della Valle 3.2, Parenti 3.7 e 3.14.

Passiamo alla discussione dell'articolo 4 e del complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Preciso che anche sull'articolo 4 in sede di Comitato ristretto si è svolta un'ampia ed approfondita discussione, a seguito della quale si è registrata una significativa convergenza sulle disposizioni inserite nel mio emendamento 4.12.

PRESIDENTE. Mi pongo un problema: poiché la previsione generale dell'articolo 3 ha portato ad una diminuzione fino a due terzi della pena minima, tale riduzione come si combina con le circostanze aggravanti che la elevano di molto?

LUIGI SARACENI. C'è il giudizio di prevalenza!

PRESIDENTE. Lo so, ma mi domando se non ci sia una distanza troppo ampia.

ERNESTO STAJANO. Vorrei osservare che il problema sollevato esiste. Esso si risolve – come ho tentato di spiegare ieri durante la riunione del Comitato ristretto – attraverso il meccanismo della prevalenza o dell'equivalenza delle attenuanti e delle aggravanti. Si verifica però un effetto perverso, di cui dobbiamo essere consapevoli e che spero tutti abbiano tenuto presente quando è stato approvato l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Tenendo conto del meccanismo di operatività della diminuente fino a due terzi della pena nei casi minore gravità, avremo una situazione processuale in cui sarà obbligatorio in molti casi per il magistrato dare la prevalenza, se vuole infliggere una pena congrua. Se si fosse intervenuto sulla pena minima – con effetti estetici forse peggiori ma migliori dal punto di vista processuale – oggi incontreremmo minori difficoltà. Mi sembra comunque che non sia più il caso di parlare di tutto ciò.

LUIGI SARACENI. Con la prevalenza si possono dare quattro anni, tre anni, anche due anni e mezzo!

ERNESTO STAJANO. Vi sarà comunque molto spesso un giudizio di prevalenza.

Detto questo, vorrei proporre alcune modifiche all'emendamento 4.12 del relatore che – lo dico subito – non intaccano minimamente l'impostazione della norma. A proposito delle aggravanti – per cui il reato già esiste nei suoi elementi costitutivi – si parla della violenza compiuta con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti. A proposito di queste due ultime fattispecie, esistono mezzi di somministrazione chiaramente definiti, facili da accertare e specifici rispetto alla commissione del reato. In altre parole, ci si serve di strumenti molto facilmente individuabili anche sotto il profilo degli strumenti trasmissivi del narcotico o dello stupefacente, per cui è possibile una sicura individuazione della fattispecie.

Nel caso delle sostanze alcoliche, il problema è più complesso. Nulla infatti esclude che la questione si ponga non solo con l'obbligatoria somministrazione della sostanza (il far bere ad una persona, magari minacciandola, un bicchiere di *whisky* o un'intera bottiglia), ma anche nel caso in cui la persona si trovi già in condizione di minor difesa perché ha fatto uso per proprio conto di sostanze alcoliche.

Questa seconda ipotesi è già elemento costitutivo della fattispecie del reato, per cui non può dar luogo ad un'aggravante. Pertanto, stiamo considerando solo il caso di chi obblighi una persona a bere per poi violentarla. Ciò deve essere chiaro a tutti, perché potrebbero nascere equivoci.

LUIGI SARACENI. Era chiaro anche prima!

ERNESTO STAJANO. Per quanto riguarda gli strumenti, in particolare la siringa, vorrei innanzitutto precisare che a mio avviso si tratta di un'arma: chi brandisce una siringa, infetta o meno, brandisce un'arma. Non ci sarebbe bisogno di ul-

teriori specificazioni. Pertanto, al primo capoverso, numero 2, dell'emendamento 4.12 del relatore, si potrebbe parlare di « altri strumenti o sostanze », senza riferirsi al loro essere gravemente lesivi per la salute della persona offesa, perché sarebbe pleonastico.

Circa il numero 3 dello stesso capoverso, l'articolo 625, numero 5, del codice penale, parla di « persona travisata » a proposito del furto e fa riferimento al soggetto che « simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio ». In questo caso, infatti, c'è motivo di aggravante: quando il nostro codice parla di « persona travisata », accanto a tale ipotesi prevede sempre quella della simulazione di qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Lo stesso dovrebbe avvenire nella materia di cui ci stiamo occupando per cui, dopo le parole: « da persona travisata », dovrebbero aggiungersi, nel numero 3 del primo capoverso dell'emendamento 4.12 del relatore, le parole: « o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio », allo scopo di mantenere un minimo di organicità nel meccanismo delle aggravanti previsto dal nostro codice penale.

PRESIDENTE. Mi domando se la siringa non possa essere considerata arma impropria: è solo un'ipotesi di semplificazione linguistica, per non appesantire la norma.

GIAN FRANCO ANEDDA. Vorrei sapere se esiste una particolare ragione che abbia indotto a non prevedere quale aggravante la violenza – di questo si tratta – nei confronti di persona minore di anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore, già prevista nel mio emendamento 4.11. Si tratta a mio avviso di una fattispecie diversa da quella prevista dall'articolo 3 – che individua specifiche caratteristiche che deve avere il soggetto attivo del reato – per la quale deve essere prevista un'aggravante.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Signor presidente, sono disposta a recepire i giusti richiami degli onorevoli Stajano e Anedda.

PATRIZIA TOIA. A proposito dell'aggravante di cui al punto 2 dell'emendamento Anedda 4.11, che si è proposto di inserire come punto 5 dell'emendamento del relatore 4.12 relativo, appunto, alle aggravanti, chiedo al relatore se non ritenga che essa debba essere integrata, per completare il quadro, tenendo anche conto dei casi di violenza sessuale esercitata da altre persone che abbiano relazioni domestiche con la vittima, ad esempio il convivente di un genitore.

PRESIDENTE. Si potrebbe usare l'espressione già utilizzata di « relazioni domestiche ». L'onorevole Anedda è d'accordo per questa integrazione?

GIAN FRANCO ANEDDA. Purché non sia la dizione, sulla quale mi ripromettevo di intervenire, utilizzata nel testo del Comitato ristretto all'articolo 5, laddove si fa riferimento all'abuso di un rapporto di parentela, affinità o relazioni domestiche. Essendovi già il riferimento al genitore, non mi sembra che quello al rapporto di parentela possa essere ripetuto.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si potrebbe utilizzare la sola espressione « relazione domestica » sopprimendo il riferimento al genitore.

GIAN FRANCO ANEDDA. Manterrei il riferimento al genitore.

PRESIDENTE. Potremmo parlare di « ascendente, genitore, anche adottivo, tutore o persona che abbia una relazione domestica ». Non farei riferimento alla parentela, quanto alla persona che vive in casa.

GIAN FRANCO ANEDDA. Il testo del punto 2 del mio emendamento potrebbe essere modificato con la seguente aggiunta: « o abbia con la stessa un rapporto di con-

vivenza ». Il dato importante, infatti, è la convivenza, non la parentela.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. La violenza può essere commessa anche da persona non convivente, ad esempio dall'amante della madre che, pur non convivente, vada a trovarla periodicamente. In questo senso si dovrebbe parlare di violenza sessuale da parte di persona che ha una « relazione domestica » con la vittima, essendo tale espressione coerente con altre usate dal codice.

PRESIDENTE. Mi sembra migliore la formulazione di « relazione domestica » proposta dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, che ricomprende anche situazioni di semiconvivenza che sono reali; ad esempio il caso della persona che, pur non convivendo ed avendo altrove la residenza, si fermi spesso a dormire o abbia le chiavi della casa.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Il concetto di « relazione domestica » può risultare, in questo caso, troppo ampio se non riconnesso ad un abuso della medesima relazione.

LUIGI SARACENI. Un suggerimento al riguardo ci viene dall'articolo 61 del codice penale che, al n. 11, già prevede, quale circostanza aggravante comune, « l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità ».

GIAN FRANCO ANEDDA. Se inseriamo l'aggravante così come la stiamo definendo adesso, finiamo per stabilire, per questa fattispecie, una pena inferiore a quella prevista con l'attuale aggravante di cui all'articolo 61.

Siccome abbiamo detto che il minimo della pena è di cinque anni, aumentando i cinque anni di un terzo si supera la pena di sei anni prevista in questo articolo. Peraltro, poiché diventa un aggravante ad effetto speciale con una determinazione della pena, l'aggravante ad effetto speciale prevale sull'aggravante generica e il risultato finale è l'opposto di quello che tutti vogliamo.

LUIGI SARACENI. Collega Anedda, quello che dici è vero con riguardo al solo minimo. Dal momento che però l'aumento è da sei a dodici anni e che l'articolo 61 del codice penale, al numero 11, prevede l'aumento della pena fino ad un terzo, non mi pare che ci sia una lesione della coerenza dispositiva.

GIAN FRANCO ANEDDA. Se si aumenta di un terzo una pena più grande, per esempio di dieci anni, il risultato è ancora più evidente. Più aumenta la pena più l'effetto diventa macroscopico. Qui confondiamo piuttosto che chiarire.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. La previsione di una pena autonoma per questi reati, quindi di un'aggravante ad effetto speciale, testimonia la nostra volontà di ritenere che le situazioni elencate nei vari numeri dell'articolo 4 presentino un indice equivalente di gravità e di lesione del bene protetto. Se non si introducesse in questo caso l'aggravante delle relazioni domestiche, paradossalmente risulterebbe che la violenza nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici è meno grave della violenza compiuta in famiglia da un adulto nei confronti di un altro adulto.

GIAN FRANCO ANEDDA. Nel mio emendamento faccio riferimento a persona minore di anni sedici.

LUIGI SARACENI. Ha ragione il collega Anedda nel sostenere che con la formulazione dell'emendamento 4.12 del relatore si prevede un'aggravante speciale di entità minore, rispetto all'infrasedicenne, dell'aggravante comune che si commetta con abuso di relazioni domestiche tra maggiorenni. Questo è il vero problema.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. È anche vero che nell'aggravante dell'articolo 61 non è prevista l'ipotesi del minore di anni quattordici. Paradossalmente ci tro-

viamo di fronte alla contraddizione che se lasciamo le cose come stanno avremo punito più gravemente la violenza nei confronti dei minori degli anni sedici profittando di condizioni di coabitazione di quanto non venga punita la violenza nei confronti dei minori di anni quattordici.

GIAN FRANCO ANEDDA. Senza abuso!

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Certo, senza abuso.

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei richiamarvi ad una discussione più ordinata. Per esigenze di resocontazione e per il fatto che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante sistemi audiovisivi, occorre che parliate uno alla volta nel microfono, altrimenti risulta del tutto incomprensibile l'andamento del dibattito.

LUIGI SARACENI. Poiché il collega Anedda ha fatto una serie di obiezioni a se stesso, ritengo più opportuno che ritiri il suo emendamento.

GIAN FRANCO ANEDDA. Si tratta però di due cose diverse. L'articolo 61, n. 11, prevede una fattispecie diversa da quella per cui il colpevole sia l'ascendente. L'aggravante con riferimento al fatto commesso dall'ascendente o dal genitore adottivo nei confronti del minore di anni sedici deve quindi a mio parere rimanere.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Sono d'accordo.

PATRIZIA TOIA. Per rendere più comprensibile la questione a noi che non siamo avvocati e che quindi abbiamo minore dimestichezza con gli articoli del codice, vorrei chiarimenti sul rapporto tra l'aggravante prevista dall'articolo 61 del codice penale e la norma dell'emendamento 4.12 del relatore. Domando in sostanza se con la formulazione proposta si vada ad introdurre un'aggravante significativa, come dovrebbe essere nel caso di queste violenze, che sono reali e non presunte, o se invece non si rischia di ottenere il risultato opposto.

Vorrei inoltre chiarimenti circa l'operatività del meccanismo della prevalenza delle aggravanti e delle attenuanti, nonché sugli effetti dell'aggravante prevista dall'emendamento 4.12 del relatore se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. È una fattispecie prevista a parte.

GIAN FRANCO ANEDDA. Nell'ordine: l'attuale aggravante che prevede il rapporto di coabitazione, nei termini in cui è stato letto poco fa dal collega Saraceni, consente l'aumento delle pene fino a un terzo. Siccome il limite minimo di sei anni di reclusione costituisce una pena inferiore a quella di cinque anni più un terzo, se si introducesse il rapporto di coabitazione o relazioni domestiche come aggravante per il reato di violenza commessa nei confronti di persona minore di anni sedici, si finirebbe con il determinare una pena, per il colpevole, minore di quella che si avrebbe applicando l'analoga aggravante comune, risultato che sicuramente non si vuole perseguire. È invece corretto prevedere che l'aggravante riguardi l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore di persona minore di anni sedici.

Per quanto riguarda il funzionamento del meccanismo della prevalenza delle aggravanti e delle attenuanti, occorre tener conto che il nostro codice prevede che il giudice svolga un giudizio di comparazione, che in questo si traduce: o giudica che prevalgano le attenuanti, e allora applicherà la pena che ritiene, diminuita per l'attenuante; o giudica che prevalgano le aggravanti, e allora applicherà la pena che ritiene, aumentata per le aggravanti e senza tener conto delle attenuanti; oppure giudica che le attenuanti e le aggravanti si equivalgono e non tiene conto né delle une né delle altre.

Il problema posto dalla collega Toia è reale e molto sentito; faccio un esempio per farlo comprendere meglio. Una modifica dell'articolo 630 del codice penale in ordine al sequestro di persona ha previsto un aumento di pena nel caso in cui il se-

questrato muoia in costanza di sequestro, anche per cause indipendenti dalla volontà del sequestratore. A seguito di una lunga discussione la fattispecie è stata ritenuta un'aggravante e non un reato autonomo, con la conseguenza che la mera concessione di una attenuante fa venire meno questa aggravante in sé giustissima. Quindi, finché rimane il fatto qualificato come aggravante si ricade sotto questo regime, salvo che non si crei un reato autonomo, ammesso che lo si possa nel contesto creare, ed allora verrebbe punito con la pena stabilita. Al riguardo sono comunque d'accordo con il cenno di diniego che sta facendo la collega Finocchiaro Fidelbo.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. In questo modo abbiamo l'ulteriore vantaggio che l'abuso di relazioni domestiche varrà come circostanza aggravante che si aggiunge alla circostanza aggravante speciale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 4: minore degli anni quattordici, minore degli anni dieci, eccetera, quindi credo che questa sia la soluzione migliore.

PATRIZIA TOIA. Ho chiesto anche di chiarire che cosa avviene nel caso che il fatto sia commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Si applica l'aggravante dell'abuso di relazione.

LUIGI PORCARI. Annuncio il ritiro dei miei emendamenti 4.1 e 4.2 (che riguarda la dosimetria della pena), uniformandomi al parere del relatore. Ritiro inoltre il mio emendamento 4.4 perché il suo contenuto è stato recepito dal relatore nel suo emendamento 4.12.

Faccio tuttavia osservare molto sommessamente che uno dei capitoli della patologia criminale più attuali prevede un nuovo strumento di minaccia, costituito dalla siringa contenente sostanze contagiose e gravemente lesive – come si dice nel testo – per la salute della persona offesa. Mi sembra però che il testo dell'emendamento 4.12 del relatore sia alquanto impreciso. Concordo sul riferimento all'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, mentre sarebbe opportuno sostituire le parole « o altri strumenti o sostanze gravemente lesivi » con le seguenti: « o altri strumenti con sostanze gravemente lesive ». Infatti, nell'ipotesi della minaccia effettuata con una siringa, non si fa uso della sostanza ma si pone in essere appunto la minaccia di azionare lo strumento contenente la sostanza lesiva.

PRESIDENTE. Onorevole Porcari, potrebbe anche verificarsi l'ipotesi di minaccia effettuata con una sostanza senza usare alcuno strumento.

LUIGI PORCARI. Se vogliamo considerare l'ipotesi di cui si è parlato, dobbiamo cambiare il testo dell'emendamento 4.12 del relatore, perché non è esatto dire che si « usa » la siringa. Forse se la « o » diventasse « e » il problema potrebbe considerarsi risolto.

Vorrei infine richiamare l'attenzione del relatore e della Commissione sul mio emendamento 4.10, che prevede l'inserimento di un numero 5 al comma 1 dell'articolo 4. In tale emendamento si prevede l'ipotesi di un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso da un superiore gerarchico della persona offesa (e questa ipotesi è caduta perché rientra chiaramente nel disposto dell'articolo 61, n. 11, del codice penale). Tuttavia esula dal contenuto di quest'ultima norma la seconda ipotesi prevista nel mio emendamento 4.10, vale a dire che il fatto sia commesso da chi eserciti funzioni di autorità sulla medesima persona, benché non soggetta a rapporto di lavoro subordinato. È vero, infatti, che l'articolo 61, n. 11, del codice penale prefigura l'ipotesi di un abuso di relazioni di ufficio, ma essa si riferisce evidentemente ad una relazione gerarchica e ad un ufficio in cui la persona offesa abbia un ruolo subordinato.

Ho quindi proposto di prevedere un'aggravante se il fatto è compiuto da chi eserciti funzioni di autorità su persona anche non soggetta a rapporto di lavoro subordi-

nato. Intendevo riferirmi ad una casistica che altrimenti resterebbe al di fuori della previsione di contestazione dell'aggravante: parlo degli studi professionali, ad esempio, nei quali operano i famosi « praticanti » che, senza essere soggetti ad un rapporto di lavoro subordinato o di ufficio, potrebbero trovarsi in questa situazione. Per fare un altro esempio, la stessa vicenda potrebbe verificarsi – perché no – nell'ambito dei collegi giudicanti, cioè fra i magistrati (*Commenti*).

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Fino alle molestie ci arrivano, oltre non vanno!

LUIGI PORCARI. I magistrati sono persone come tutte le altre!

PRESIDENTE. Avverto che la relatrice Mussolini ha presentato l'emendamento 4.13, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

Avverto inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti Anedda 4.11, 4.12 del relatore, Fragalà 4.5, Porcari 4.1, Saraceni 4.6, Porcari 4.4 e 4.2 e Saraceni 4.7.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Presidente, vorrei brevemente illustrare il contenuto del mio emendamento 4.13, interamente sostitutivo dell'articolo 4, che tiene conto degli emendamenti presentati e dei suggerimenti emersi nel corso della discussione di oggi.

Si prevede la reclusione da sei a dodici anni se il fatto sia commesso: nei confronti di persona inferiore agli anni quattordici; con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o altri strumenti o sostanze gravemente lesivi per la salute della persona offesa; da persona travisata; su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di persona minore di anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore. La pena è da sette a quattordici anni di reclusione se il fatto è commesso nei confronti dei minori di anni dieci.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accoglie l'emendamento Porcari 4.10, così come è stato riformulato?

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. No, signor presidente. Ritengo che l'espressione « eserciti funzioni di autorità » non sia chiara e possa ingenerare confusione.

LUIGI PORCARI. Ritiro il mio emendamento 4.10.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il subemendamento Stajano 0.4.13.1, che porrò in votazione prima dell'emendamento 4.13 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

ERNESTO STAJANO. Ricordo che il mio subemendamento tende ad assimilare al caso della « persona travisata » quello in cui il fatto sia commesso da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore su tale subemendamento?

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Ritengo più opportuno non modificare il testo, anche perché sulla fattispecie del pubblico ufficiale avremo modo di tornare in modo più dettagliato affrontando altro articolo del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Stajano, insiste per la votazione del suo subemendamento?

ERNESTO STAJANO. Sì, signor presidente, mi permetto di insistere perché l'aggravante per l'ipotesi di « persona travisata » è sicuramente più lieve di quella di chi simuli una pubblica qualità. Tengano conto i colleghi che non si tratta di una mia innovazione, ma della prassi del nostro codice, laddove si parla di persona travisata. Non accettando la mia proposta introdurremmo una distinzione in negativo, cioè toglieremmo qualcosa rispetto alle fattispecie incriminatrici già delineate dal codice. Non si tratta di un

appesantimento, ma di assicurare una certa uniformità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Stajano 0.4.13.1, non accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.13, interamente sostitutivo dell'articolo 4, come modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Avverto che, a seguito delle votazioni testé effettuate, risultano preclusi gli emendamenti Della Valle 4.3 e Pistone 4.9 e 4.8.

Rinvio il seguito della discussione, con l'esame e la votazione degli articoli aggiuntivi all'articolo 4 e degli emendamenti agli articoli da 5 a 14 alla già prevista seduta di domani 21 settembre 1995, alle ore 15.

La seduta termina alle 17,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 21 settembre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T O

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 3 E 4

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*bis*. – *(Violenza sessuale)*. — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando dei suoi poteri o della sua autorità;

2) profittando ovvero abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto;

3) traendo in inganno la vittima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Alla stessa pena soggiace altresì chi induce a compiere o subire atti sessuali una persona minore degli anni quattordici ovvero una persona minore degli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore ovvero al colpevole sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Nei casi di lieve entità, per gli atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale, la pena è diminuita fino alla metà ».

3. 16.

Anedda.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*bis*. – *(Violenza sessuale)*. — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita sino alla metà.

Alla stessa pena soggiace chi costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ».

3. 15.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*bis*. — *(Violenza sessuale)*. — Chunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita sino alla metà.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ».

3. 20.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*bis*. — *(Violenza sessuale)*. — Chunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi ».

3. 21.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, dopo la parola: costringe *aggiungere le seguenti:* o induce; *al secondo capoverso, sostituire le parole:* chi induce *con le seguenti:* chi costringe o induce.

* 3. 5.

Parenti, Della Valle.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, dopo la parola: costringe *aggiungere le parole:* o induce; *al secondo capoverso, sostituire le parole:* chi induce *con le seguenti:* chi costringe o induce.

* 3. 6.

Stajano, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: atti *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* di libidine o di violazione della libertà sessuale della persona è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Nei casi di lieve o di minore entità la pena è diminuita sino ad un terzo.

3. 13.

Fragalà.

All'articolo 3, comma 1, al primo e al secondo capoverso, sostituire le parole: atti sessuali *con le seguenti:* atti di libidine sessuale.

3. 10.

Porcari, Pace.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: da cinque a dieci anni *con le seguenti:* da due a dieci anni *e di conseguenza sopprimere le parole:* Nei casi di lieve entità la pena è diminuita sino alla metà.

3. 3.

Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

* 3. 8.

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

* 3. 19.

Paggini, Mazzuca.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinque *con la seguente:* tre *e le parole:* alla metà *con le seguenti:* a due terzi.

3. 11.

Saraceni.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Nei casi di lieve entità la pena è diminuita sino alla metà *con le seguenti:* è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ad un terzo.

3. 1.

Porcari, Pace.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è punito con la reclusione da cinque a dieci anni *con le seguenti:* è punito con la reclusione da tre a dieci anni; *sostituire inoltre le parole:* nei casi di lieve entità *con le seguenti:* nei casi di minore gravità.

3. 2.

Della Valle, Parenti.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: da cinque *con le seguenti:* da tre.

* 3. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Stajano, Parenti.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: da cinque *con le seguenti:* da tre.

* 3. 18.

Paggini, Mazzuca.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: da cinque *con le seguenti:* da quattro.

3. 17.

Paggini, Mazzuca.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei casi di minore gravità la pena è diminuita.

** 3. 7.

Parenti.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di minore gravità la pena è diminuita.

** 3. 9.

Stajano, Viale, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 3, comma 1, primo capoverso, aggiungere le parole: Nei casi di lievissima entità la pena è diminuita sino a due terzi.

3. 12.

Simeone, Fragalà.

All'articolo 3, comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

3. 14.

Parenti, Della Valle.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*ter*. – *(Molestie sessuali)*. – Chiunque compia su altra persona atti di molestia sessuale è punito con la reclusione fino ad un anno.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici ovvero mediante abuso di autorità.

Il reato è punibile a querela della persona offesa ».

3. 01.

Bonito, Scermino.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis*, del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*ter*. – *(Aggravanti specifiche)*. – La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto di cui all'articolo 609-*bis*, primo comma, è commesso:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) nei confronti di persona minore di anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

3) da più persone riunite;

4) con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

5) da persona travisata;

6) nei confronti di persona comunque e per qualunque causa sottoposta a limitazione della libertà personale ».

4. 11.

Anedda.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*ter*. — *(Circostanze aggravanti)*. — La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso:

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o altri strumenti o sostanze gravemente lesivi per la salute della persona offesa;

3. da persona travisata;

4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

4. 12.

Il Relatore.

Al comma 1, primo capoverso, numero 3, aggiungere le parole: o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;.

0. 4. 13. 1.

Stajano.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*ter*. — *(Circostanze aggravanti)*. — La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso:

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o altri strumenti o sostanze gravemente lesivi per la salute della persona offesa;

3. da persona travisata;

4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5. nei confronti di persona minore di anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

4. 13.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: la pena è della reclusione da sei a dodici anni *con le seguenti:* la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; *al secondo capoverso sostituire inoltre le parole:* la pena è della reclusione da sette a quattordici anni *con le seguenti:* la pena è della reclusione da sei a dodici anni.

4. 3.

Della Valle, Parenti.

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: da sei a dodici anni *con le seguenti:* da cinque a dieci anni.

4. 5.

Fragalà.

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: da sei a dodici anni *con le seguenti:* da quattro a dieci anni.

* 4. 1.

Porcari, Pace.

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: sei *con la seguente:* quattro.

* 4. 6.

Saraceni.

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, numero 2, dopo le parole: con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti *aggiungere le seguenti:* o a seguito di minacce di contagio con sostanze gravemente lesive per la salute della persona offesa.

4. 4.

Porcari, Pace.

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

5. Se il fatto è commesso da 3 o più persone riunite.

Di conseguenza sopprimere l'articolo 7.

4. 9.

Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

5. da un superiore gerarchico della persona offesa, o da chi eserciti funzioni di autorità sulla medesima persona, benché non soggetta a rapporto di lavoro subordinato.

4. 10.

Porcari, Pace.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

4. 8.

Pistone, Bellei Trenti, Nardini, Moroni, Vendola.

All'articolo 4, comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: da sette a quattordici anni *con le seguenti:* da cinque a dodici anni.

* 4. 2.

Porcari, Pace.

All'articolo 4, comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: sette *con la seguente:* cinque.

* 4. 7.

Saraceni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*quater*. — *(Ratto a fine di libidine)*. — Chiunque sottrae o ritiene o comunque priva della libertà personale per fine di libidine una persona minore degli anni sedici o malata di mente o che non sia, comunque, in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto sessuale in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei o collocandola in altro luogo sicuro a disposizione della famiglia stessa ».

4. 01.

Anedda.

*Dopo l'articolo 4-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 4-*ter.*

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*quinquies.* — *(Corruzione di minorenne).* — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

4. 02.

Anedda.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-2RG-16
Lire 1000